

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 500

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERINEI, BARGONE, JANNELLI, NARDONE, OLIVERIO,  
SITRA, DALLA CHIESA**

Iniziativa per la celebrazione dell'ottavo centenario  
della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia

*Presentata il 12 maggio 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a rendere omaggio alla figura dell'imperatore Federico II di Svevia, cogliendo la ricorrenza dell'ottavo centenario della sua nascita (avvenuta a Jesi nel 1194), ed a trarre da essa una ulteriore occasione per ripensare all'Italia ed all'Europa.

Si è da tempo delineato un giudizio storico pressoché unanime sulla personalità rilevante e straordinaria del sovrano svevo, da alcuni storici definito « sultano battezzato ».

Federico II di Svevia fu personaggio spregiudicato, ma tollerante. Diede impulso alla cultura, cercando un punto d'incontro tra tre civiltà: la greca, la latina e l'araba. Entrò egli stesso direttamente in dispute scientifiche e filosofiche. Non si lasciò mai irretire dal dogmatismo e dall'assolutismo di una qualsivoglia reli-

gione: tentò infatti di eludere quanto più possibile gli inviti del papa Onorio III che lo sollecitava a partire per una nuova crociata. Si attivò costantemente per riorganizzare i sistemi dell'amministrazione e quelli della giustizia.

Federico II superò i limiti del tempo storico che si trovò a vivere; ha fondatamente ragione chi ha sostenuto che la organizzazione del regno federiciano ha presentimenti addirittura moderni e, soprattutto nel campo politico, la sua esperienza conclude l'impero medievale.

Ad ottocento anni dalla sua nascita, il rievocare e il richiamare la personalità dell'imperatore svevo può contribuire — in questa stagione politico-sociale che chiude una fase storica del nostro Paese — ad avere una rinnovata idea dell'unità nazionale ed un più motivato sentimento di appartenenza europea.

La presente proposta di legge si compone di cinque articoli.

All'articolo 1 si stabilisce che l'ottavo centenario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia è considerato avvenimento di interesse nazionale.

All'articolo 2 si determinano i contributi — per il triennio 1994-1996 — da destinare al Comitato nazionale costituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 1. Si definiscono le funzioni del Comitato stesso e le collaborazioni di cui potrà avvalersi.

L'articolo 3 assegna al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica un miliardo di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 per l'erogazione di borse di studio della durata di due o tre anni per studi e ricerche sulla

personalità di Federico II e sull'epoca storica in cui visse.

All'articolo 4 si definiscono gli stanziamenti di risorse per il triennio 1994-1996 da destinare al Ministero per i beni culturali e ambientali per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e storico di epoca federiciana delle regioni Puglia, Basilicata e Sicilia.

L'articolo 5 individua i capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 da cui attingere le modeste risorse con le quali rendere operante la proposta di legge, per la quale si chiede al Governo ed a tutti i Colleghi parlamentari una rapida ed unitaria approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. La ricorrenza dell'ottavo centenario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia è considerata avvenimento di interesse nazionale.

2. Al fine di organizzare le celebrazioni della ricorrenza di cui al comma 1 è istituito un Comitato nazionale, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi, diretti ed indiretti, di conoscenza e divulgazione del patrimonio architettonico, artistico, storico, bibliografico ed archivistico e delle attività scientifiche e culturali connessi alla figura ed all'opera dell'imperatore Federico II di Svevia, nell'ottavo centenario della sua nascita, si provvede mediante la concessione al Comitato nazionale istituito ai sensi dell'articolo 1 di un contributo pari a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

2. Il Comitato nazionale ha il compito di promuovere, preparare ed attuare le manifestazioni atte a celebrare la ricorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 1.

3. Per l'assolvimento della finalità di cui al comma 2 il Comitato nazionale si avvale della collaborazione delle università, degli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali e delle altre istituzioni culturali, italiane ed estere, di comprovata competenza scientifica nel settore.

## ART. 3.

1. Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è assegnata la somma di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 per l'erogazione di borse di studio della durata massima di tre anni finalizzate allo studio ed alla ricerca sulla figura e sull'epoca storica dell'Imperatore Federico II di Svevia.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, altresì, all'erogazione di contributi ai centri di studi *federiciani italiani* già esistenti e qualificati ed ai centri di cultura esteri operanti in Italia.

## ART. 4.

1. All'onere derivante dagli interventi per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e storico di epoca federiciana delle regioni Puglia, Basilicata e Sicilia, si provvede mediante l'assegnazione al Ministero per i beni culturali e ambientali di una somma di lire 4.000 milioni per l'anno 1994, 6.000 milioni per l'anno 1995 e 5.000 milioni per l'anno 1996, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso.

2. I contributi di cui al comma 1 sono ripartiti, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, tra le soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici territorialmente competenti.

## ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6.500 milioni per l'anno 1994, a lire 8.500 milioni per l'anno 1995 ed a lire 7.500 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.